



# COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma n. 49 – 36010 ROTZO (VI)

Tel. 0424 691003 – Fax 0424 691276 – mail: [info@comune.rotzo.vi.it](mailto:info@comune.rotzo.vi.it)

PEC: [servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it](mailto:servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it)

Sito internet: <http://www.comune.rotzo.vi.it/>

Reg. ord. n. 06/2020

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.  
ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO LUNGO LA STRADA COMUNALE  
“TRATTO CAMPOLONGO - BIVIO PUNTARA CAMPOVECCHIO E TRATTO  
BIVIO KOOLPLATZ – BIVIO CROSARON”.**

## IL SINDACO

**ATTESA** la necessità di provvedere, in concomitanza con la presente stagione turistica, alla regolamentazione della circolazione lungo la strada comunale che da Campolongo conduce a Bivio Crosaron, al fine di permettere la viabilità pedonale in assoluta sicurezza di pedoni e ciclisti che utilizzano la stessa per passeggiate e itinerari turistici;

**RITENUTO** indispensabile, ai fini suddetti, vietare il transito lungo la stessa strada ai veicoli e mezzi motorizzati a partire dal 08/07/2020 e fino al 30/09/2020;

**SENTITO** in merito il Comando di Polizia Locale;

**VISTO** l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

**VISTO** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**VISTI** gli articoli 5 c° 3, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D. Lgs. 30/4/1992 n. 285;

## ORDINA

**il divieto di transito lungo la strada comunale “TRATTO CAMPOLONGO - BIVIO PUNTARA CAMPOVECCHIO E TRATTO BIVIO KOOLPLATZ – BIVIO CROSARON” con decorrenza dal 08/07/2020 al 30/09/2020.**

L'istituzione della relativa segnaletica stradale.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7/08/1990 n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi degli artt. 29 e 41 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;

- All'ufficio tecnico comunale per l'apposizione della segnaletica prescritta per effetto del presente provvedimento;
- In relazione al disposto dell'art. 37, c° 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/92;

## DISPONE

1. che sono esclusi dal presente divieto:
  - gli aventi diritto di uso civico, muniti di regolare contrassegno;
  - i mezzi impiegati per lavori forestali;
  - i mezzi degli operatori di Polizia stradale, pubblica sicurezza, intervento sanitario;
2. che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285/92;
3. che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale e la collocazione della prescritta segnaletica stradale.

Dalla Residenza Comunale, - 9 LUG. 2020



**IL SINDACO**  
Pellizzari Aldo

Per 2315